

Alleg. G.C.  
n. 48 16/2/2004

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PER  
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMPOSTATORI

F.to



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Francesco Grilli

### **Art 1: Oggetto del regolamento**

1. Il regolamento disciplina la corretta pratica del compostaggio domestico e le attività di gestione dell'albo dei compostatori.
2. Il Comune di Gubbio sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della frazione dei rifiuti a matrice organica.

### **Art 2: Definizione di compostaggio domestico**

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi e dall'attività domestica. Dalla loro trasformazione si ottiene il "COMPOST", ovvero un terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

### **Art 3: Scopo del compostaggio domestico**

1. Lo scopo del compostaggio domestico è duplice:

- A. ridurre sensibilmente i quantitativi di rifiuti portati in discarica, attraverso il mancato conferimento, tra i rifiuti indifferenziati, della cosiddetta frazione putrescibile (avanzi di cucina, scarti di giardino e orto, altri materiali biodegradabili) ed abbattere i costi di raccolta differenziata della stessa.
- B. Riprodurre in forma controllata e vigilata i processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita, creando il "COMPOST".

### **Art 4: Utilizzo della frazione putrescibile**

1. Le utenze dotate di giardino e/o di piccolo spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti la frazione putrescibile e compostarla a mezzo bio-compostatore, ovvero tramite corretta gestione di cumulo, di silos di compostaggio o con altra metodica idonea, purché il processo risulti costantemente controllato e non dia luogo ad emissione di esalazioni nocive, molesta o a condizioni prive di igiene e decoro.
2. E' consentito l'utilizzo degli scarti per il mantenimento degli animali domestici.

### **Art 5: Metodologie di compostaggio**

1. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale, secondo le indicazioni fornite tramite la campagna informativa.
2. La collocazione ottimale del sito su cui praticare il compostaggio domestico è presso l'orto, giardino della propria abitazione, o comunque un luogo all'aperto, in prossimità della medesima, che offra la possibilità di realizzare e di utilizzare il "COMPOST" prodotto.
3. Tuttavia è possibile praticare il compostaggio domestico anche presso aree di proprietà situate altrove, purché tale circostanza risulti presso l'istanza inserita nell'albo dei compostatori di cui all'art 9.
4. La pratica del compostaggio domestico dovrà rispettare una distanza minima di metri 2 (due) dal confine più vicino.
5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino di pertinenza condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'albo dei compostatori, ovvero non praticano il compostaggio domestico.

### **Art 6: Rifiuti compostabili**

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:
  - Rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo,avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce;
  - Ramaglie, erba, potature fiori e fogliame;

- Segatura e trucioli, frammenti di legno non trattato, sughero;
  - Residui vegetali derivanti dall'attività di giardinaggio ed orticoltura;
  - rifiuti tessili di origine vegetale e animale;
  - Escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
  - Genere di combustione e di scarti vegetali;
2. E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: metalli in genere, plastica e gomma in genere, calcinacci, vetro, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici e in generale qualunque sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;

#### **Art 7: Procedura per partecipare all'iniziativa del compostaggio domestico**

1. Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario compilare l'apposito modulo "Istanza di Riduzione Fiscale" disponibile presso l'Ufficio Tecnico Settore Ambientale.
2. Compilato il modulo, l'utente verrà inserito nell' annuale albo dei compostatori.
3. Chi è interessato a ritirare la compostiera può ritirarla presso la Stazione Ecologica, in località Venata in Gubbio.

#### **Art 8: Riduzione fiscale**

1. Ciascun cittadino interessato all'iniziativa del compostaggio domestico, inserito nell'albo dei compostatori usufruirà di una riduzione fiscale pari al 20%.
2. Per il primo anno di applicazione, l'ammontare della riduzione può essere concessa anche in dodicesimi, in relazione alla data di inizio da parte dell'utente dell'attività di compostaggio; l'attività iniziata nella seconda quindicina del mese, da diritto alla riduzione solo a partire dal mese successivo . Le predette riduzioni sono concesse sotto forma di rimborsi e le relative somme sono accantonate a partire dall'anno 2003, mentre l'effettiva liquidazione avverrà a consuntivo, previa istruttoria dell'ufficio tributi da completare nell'anno successivo.

#### **Art 9: Albo dei compostatori**

1. E' costituito l'Albo dei compostatori, contenente le istanze di riduzione fiscale, debitamente compilate e sottoscritte dal titolare.
2. L' Albo dei compostatori è gestito dall'Unità Organizzativa Servizio Ambientale che ritira le istanze, ed accettata la legittimità di ognuna, le inserisce nell' Albo stesso.
3. Gli iscritti all'Albo dei compostatori possono richiedere la cancellazione, previa istanza scritta, e presentare istanze di riduzione fiscale durante l'apertura dell'albo stesso, che va dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

#### **Art 10: Controlli**

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, anche a mezzo di incaricati, può predisporre dei controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori.
2. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

#### **Art 11: Esclusione dall'Albo dei compostatori e sospensione fiscale**

1. In caso di mancato rispetto della metodologia di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, e in mancanza dei requisiti, accertati nei controlli effettuati, l'utente verrà cancellato dall'albo dei compostatori e attuata l'immediata sospensione delle riduzioni fiscali.